COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ
E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

PECHINO 1995

DICHIARAZIONE
E
PROGRAMMA DI AZIONE

Adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne: azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace

(Pechino, 4-15 settembre 1995)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

... OMISSIS ...

D. **LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE**

112. La violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace. La violenza contro le donne viola, indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei diritti umani e libertà fondamentali. Il costante fallimento dell'azione di protezione e promozione di tali diritti e libertà nel caso della violenza contro le donne, è materia di grave preoccupazione in tutti gli Stati e deve essere affrontato. La conoscenza delle sue cause c delle sue conseguenze, così come della misura della sua diffusione e delle iniziative per combatterla, sono aumentate in modo significativo dopo la Conferenza di Nairobi. In tutte le società, in misura maggiore o minore, le donne e le bambine sono soggette a violenza fisica, sessuale e psicologica secondo schemi che superano le barriere di reddito, classe sociale e cultura. La condizione sociale inferiore delle donne e le loro condizioni economiche di dipendenza possono essere sia una causa sia una conseguenza della violenza contro le donne.

113. L'espressione «violenza contro le donne» significa qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato. Pertanto, la violenza contro le donne comprende, ma non si limita esclusivamente a:

a) Violenza fisica, sessuale e psicologica esercitata nell'ambito della famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nella famiglia, la violenza derivante da cause legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali che arrecano danno alle donne, la violenza extraconiugale e la violenza derivante dallo sfruttamento;

b) Violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella società, inclusi lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale, c l'intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni scolastiche e altrove, il prossenetismo e la prostituzione forzata;

c) Violenza fisica, sessuale o psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque essa si verifichi.

114. Altri atti di violenza contro le donne includono le violazioni dei diritti delle donne in situazioni di conflitto armato, in particolare omicidio, stupro sistematico, schiavitù sessuale, gravidanza forzata.

115. Atti di violenza contro le donne includono anche la sterilizzazione forzata e l'aborto forzato, l'uso coercitivo /forzato di mezzi anticoncezionali, la selezione prenatale del sesso e l'infanticidio della figlia.

116. Alcuni gruppi di donne, come ad esempio le donne che appartengono a minoranze, le rifugiate, le emigrate, le donne che vivono in condizioni di povertà in comunità rurali o isolate, le donne senza risorse, le donne rinchiuse in istituzioni o in centri di detenzione. le figlie piccole, le donne disabili, le donne anziane, le donne profughe. rimpatriate, le donne che vivono nella povertà e le donne che vivono in situazioni di conflitto armato, occupazione straniera, guerre di aggressione, guerre civili, terrorismo, incluso il rapimento di ostaggi, sono particolarmente vulnerabili alla violenza.

117. Gli atti o le minacce di violenza, che si verificano in casa, nella collettività o perpetrati o tollerati dallo Stato, generano paura e insicurezza nella vita delle donne e rappresentano ostacoli al raggiungimento della parità. dello sviluppo c della pace. La paura della violenza, inclusa la molestia sessuale, è una barriera permanente alla mobilità delle donne e limita il loro accesso alle risorse e alle attività fondamentali. Alti costi sociali, economici e sanitari per l'individuo e per la società sono associati alla violenza contro le donne. La violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne sono costrette a una posizione subordinata rispetto agli uomini. In molti casi la violenza contro le donne e le bambine si verifica nelle famiglie o in casa, dove la violenza è spesso tollerata. L'abuso fisico e sessuale e lo stupro delle bambine e delle donne da parte di membri della famiglia c altri conviventi, così come la diffusione dell'abuso coniugale ed extraconiugale, sono spesso riferiti solo in parte e sono perciò difficili da valutare in termini quantitativi. Anche quando tale violenza è riferita alle autorità, spesso non si riesce a proteggere la vittima e a punire i colpevoli.

118. La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente ineguali tra gli uomini e le donne, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla discriminazione da parte degli uomini e costituisce un ostacolo al pieno progresso delle donne. La violenza contro le donne nel corso della loro vita deriva essenzialmente da fattori culturali, in particolare dagli effetti dannosi di alcune pratiche tradizionali o consuetudinarie e da atti di estremismo legato alla razza, al sesso, alla lingua, alla religione, che perpetuano la condizione di inferiorità riservata alle donne nella famiglia, nel posto di lavoro, nella comunità e nella società. La violenza contro le donne è esacerbata dalla pressione sociale, in particolare dalla vergogna di denunciare certe azioni che sono state condotte contro le donne, la mancanza di accesso a informazioni legali, aiuto o protezione, l'assenza di leggi che proibiscano in modo efficace le azioni di violenza contro le donne, la mancata riforma delle leggi esistenti, gli sforzi inadeguati da parte delle autorità pubbliche per promuovere la consapevolezza e applicare le leggi esistenti, e l'assenza di mezzi educativi e di altra natura per affrontare il problema delle cause e delle conseguenze della violenza. Le immagini di violenza contro le donne nei mezzi di comunicazione di massa, in particolare

quelle che rappresentano lo stupro e la schiavitù sessuale, così come l'uso delle donne e delle bambine come oggetti sessuali, inclusa la pornografia, sono fattori che contribuiscono alla perdurante presenza di tale violenza, influenzando negativamente il pubblico in generale e i bambini e i giovani in particolare.

119. Sviluppare un approccio generale e multi disciplinare per ciò che concerne l'obiettivo ambizioso di promuovere famiglie, comunità e Stati che siano liberi dalla violenza contro le donne è necessario e possibile. L'uguaglianza, la collaborazione tra donne e uomini e il rispetto per la dignità umana devono permeare tutti i livelli del processo di socializzazione. 1 sistemi educativi devono promuovere il rispetto di sé e il rispetto reciproco, e lo spirito di cooperazione tra donne e uomini.

120. L'assenza di dati specifici divisi per genere e di statistiche riguardanti la diffusione della violenza, rendono difficile l'elaborazione di programmi e la verifica dei cambiamenti. La mancanza di documentazione e di ricerca sulla violenza domestica, le molestie sessuali, e la violenza contro le donne e le bambine in privato e in pubblico, incluso il luogo di lavoro, ostacolano gli sforzi per delineare specifiche strategie di intervento. L'esperienza di molti Paesi indica che le donne e gli uomini possono essere coinvolti nella lotta contro la violenza in tutte le sue forme e che efficaci misure pubbliche possono essere adottate per affrontare sia le cause sia le conseguenze della violenza. La mobilitazione di associazioni maschili è indispensabile per la lotta contro la violenza sessuale.

121. Le donne possono essere esposte a forme di violenza da parte di persone che detengono l'autorità, in situazioni di conflitto e non. L'insegnamento a tutti i funzionari di nozioni di diritto umanitario e umano, e la punizione dei responsabili di tali violenze può contribuire ad assicurare che esse non siano perpetrate da funzionari pubblici in cui le donne dovrebbero poter riporre fiducia, inclusi gli ufficiali di polizia, le guardie carcerarie e i membri delle forze di sicurezza.

122. La effettiva soppressione della tratta di donne e di bambine per il mercato del sesso è un problema urgente per la comunità internazionale. L'applicazione della Convenzione dei 1949 per la repressione e l'abolizione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui[(20)], così come gli altri relativi strumenti devono essere riesaminati e rafforzati. Lo sfruttamento delle donne nella prostituzione internazionale e i canali del traffico clandestino di donne sono divenuti vitali per il crimine internazionale organizzato. Il Relatore speciale della Commissione dei diritti umani Sulla violenza contro le donne, che ha valutato questi atti come elementi aggiuntivi nella violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne c delle bambine, è invitato ad affrontare con urgenza, sulla base del suo mandato, il problema del traffico internazionale di donne finalizzato al mercato del sesso, così come i problemi relativi alla prostituzione forzata, lo stupro, l'abuso sessuale e il turismo sessuale. Le donne e le bambine che sono vittime di questo commercio internazionale corrono un crescente pericolo di ulteriore violenza, così come di gravidanze indesiderate e malattie trasmesse per contagio sessuale, inclusa la infezione di HIV/AIDS.

123. Nell'affrontare il problema della violenza contro le donne. i Governi e le altri parti interessate devono promuovere una strategia attiva e visibile allo scopo di introdurre la problematica uomo-donna in tutte le politiche e i programmi, in modo che prima che le decisioni siano prese un'analisi possa essere condotta sui loro effetti sulle donne e sugli uomini rispettivamente.

Obiettivo strategico D.1: *Adottare misure concertate per prevenire ed eliminare la violenza nei confronti delle donne*

Iniziative da assumere

124. Dai Governi:

a) Condannare la violenza contro le donne e non invocare alcuna abitudine, tradizione o argomentazione religiosa per esimersi dai propri obblighi rispetto alla sua eliminazione in conformità con la Dichiarazione sulla eliminazione della violenza nei confronti delle donne;

b) Evitare forme di violenza contro le donne e vigilare per prevenire, indagare e, secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali, punire gli atti di violenza contro le donne, sia che questi siano stati perpetrati dallo Stato sia da privati cittadini;

c) Introdurre o inasprire le sanzioni penali, civili, amministrative o di lavoro nelle legislazioni nazionali per punire e risarcire i torti provocati alle donne e alle bambine che sono soggette a qualsiasi forma di violenza, sia in casa, sia nel luogo di lavoro, sia nella società;

d) Adottare e/o applicare e periodicamente riesaminare e analizzare le leggi in modo da assicurare la loro efficacia per eliminare la violenza contro le donne, sottolineando la prevenzione della violenza e la punizione dei colpevoli; prendere misure per assicurare la protezione delle donne vittime della violenza, l'accesso ad effettivi ricorsi, compreso il risarcimento per i danni subiti, la cura delle vittime e la rieducazione dei delinquenti;

e) Lavorare attivamente per ratificare e applicare tutte le norme e gli strumenti internazionali relativi ai diritti umani che si riferiscono alla violenza contro le donne, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo[21], il Patto internazionale sui diritti civili e politici[13], il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali[13], e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti [22] ;

f) Applicare la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, tenendo in considerazione la raccomandazione n. 19 adottata dal Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne nella sua undicesima sessione [23];

g) Promuovere attivamente una politica per integrare esplicitamente la problematica uomo-donna in tutte le politiche e i programmi di prevenzione relativi alla violenza contro le donne, e incoraggiare attivamente, sostenere e applicare misure e programmi per far crescere la consapevolezza e la comprensione delle cause, delle conseguenze e dei meccanismi della violenza contro le donne tra quanti sono responsabili dell'applicazione di tali politiche, tra i quali gli ufficiali di polizia, i lavoratori del settore giudiziario, medico e sociale, e quanti sono impegnati con le minoranze, gli immigrati, i rifugiati, e sviluppare strategie per garantire che le donne vittime di violenza non debbano subire ulteriore violenza da leggi o pratiche giudiziarie o applicative, che non prendano in considerazione la loro specificità;

h) Fornire alle donne vittime della violenza accesso ai meccanismi della giustizia e, secondo le leggi di ciascun Paese, a giusti ed efficaci rimedi per il danno subito, informare le donne dei loro diritti per ottenere risarcimenti attraverso tali meccanismi;

i) Promulgare e applicare leggi contro i colpevoli di pratiche e atti di violenza contro le donne, come la mutilazione genitale femminile, la selezione prenatale in funzione del sesso, l'infanticidio e le violenze derivanti da questioni sulla dote, e dare vigoroso sostegno agli sforzi delle organizzazioni non governative e comunitarie per eliminare tali pratiche;

j) Formulare e applicare piani di azione, a tutti i livelli appropriati, per eliminare la violenza contro le donne;

k) Adottare tutte le misure appropriate, soprattutto nel campo dell'istruzione, per modificare i modelli di comportamento degli uomini e delle donne, e per eliminare i pregiudizi, le pratiche tradizionali e tutte le altre pratiche basate sull'idea dell'inferiorità o superiorità di un sesso, o su ruoli stereotipati maschili e femminili;

l) Creare o rafforzare i meccanismi istituzionali in modo che le donne e le bambine possano riferire e presentare accuse in caso di atti di violenza contro di loro in un ambiente sicuro e confidenziale, libero dalla paura di punizioni o vendette;

m) Garantire l'accesso delle donne disabili a informazioni e servizi sul tema della violenza contro le donne;

n) Creare, migliorare o organizzare, secondo le esigenze e finanziare programmi di formazione per il personale giudiziario, legale, medico, sociale, insegnanti, agenti di polizia c ufficiali di immigrazione, in modo da evitare abusi di potere che conducano alla violenza contro le donne e sensibilizzare tale personale circa la natura discriminatoria di atti e minacce di violenza, in modo da assicurare da parte loro un corretto trattamento delle donne vittime di violenza;

o) Legiferare, quando necessario, o rinforzare le leggi esistenti che puniscono la polizia, le forze di sicurezza e gli altri agenti dello Stato colpevoli di atti di violenza contro le donne nel corso dello svolgimento dei propri doveri; e riesaminare le leggi esistenti e prendere efficaci misure contro i colpevoli di tali violenze;

p) Stanziare adeguate risorse di bilancio e mobilitare risorse della collettività a favore di attività volte alla eliminazione della violenza contro le donne, in particolare le risorse per l'applicazione dei piani di azione a tutti i livelli appropriati;

q) Includere, nella presentazione dei rapporti applicativi degli strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, informazioni sulla violenza contro le donne c le misure prese per applicare la Dichiarazione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne;

r) Cooperare con il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti delle donne, nello svolgimento del suo mandato e fornire tutte le informazioni richieste, e cooperare con tutti gli altri organismi competenti, come il Relatore speciale della Commissione dei diritti umani sulla tortura e quello sulle esecuzioni sommarie extragiudiziali e arbitrarie, in relazione alla violenza contro le donne;

s) Raccomandare alla Commissione dei diritti umani di rinnovare il mandato del Relatore speciale sulla violenza contro le donne al termine del periodo di scadenza nel 1997 e, se ritenuto opportuno, aggiornarlo e rafforzarlo.

125. Dai Governi, inclusi i poteri locali e le organizzazioni comunitarie, le organizzazioni non governative, le istituzioni scolastiche, il settore pubblico e privato, in particolare le aziende e i mezzi di comunicazione di massa, secondo le circostanze:

a) Fornire strutture di accoglienza generosamente finanziate e sostegno alle bambine e alle donne vittime della violenza, così come servizi di assistenza medica e psicologica e aiuto legale gratuito o a basso costo, dove necessario, e assistenza in modo che le donne siano in grado di trovare i mezzi necessari al sostentamento;

b) Dar vita a servizi linguisticamente e culturalmente accessibili per le donne emigranti e le bambine, incluse le donne lavoratrici emigranti, che sono vittime di violenze provocate in ragione del loro sesso;

c) Riconoscere la vulnerabilità alla violenza e ad altre forme di abuso delle donne emigranti, incluse le donne lavoratrici emigranti, il cui stato legale nel Paese ospitante dipende dai datori di lavoro che possono sfruttare tale situazione;

d) Sostenere le iniziative delle organizzazioni femminili e delle organizzazioni non governative in tutto il mondo per rendere noto il problema della violenza contro le donne e contribuire alla sua eliminazione;

e) Organizzare, sostenere e finanziare le campagne comunitarie di formazione e di educazione allo scopo di far comprendere che la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti fondamentali e incoraggiare le comunità locali perché si avvalgano di metodi tradizionali o innovatori, comunque sensibili alle specificità di uomini e donne, per la soluzione dei conflitti;

f) Riconoscere, sostenere e promuovere il ruolo fondamentale delle istituzioni intermediarie, come i centri primari di assistenza sanitaria, centri di pianificazione familiare, servizi di assistenza scolastici, servizi di protezione delle madri e dell'infanzia, centri per le famiglie emigranti, ecc., nel settore dell'informazione e dell'istruzione in relazione alla violenza;

g) Organizzare e finanziare campagne di informazione, programmi di istruzione e di formazione per ragazze e ragazzi, donne e uomini, circa gli effetti negativi, personali e sociali. della violenza nella famiglia, nella comunità e nella società, insegnare loro come co-

municare senza violenza e promuovere una formazione per vittime e vittime potenziali per permettere loro di proteggere se stesse e gli altri;

h) Diffondere informazioni sulla assistenza disponibile alle donne e alle famiglie vittime della violenza;

i) Fornire, finanziare e promuovere programmi di consulenza e rieducazione per i colpevoli di atti di violenza e promuovere la ricerca in questi settori in modo da prevenire il ripetersi di tale violenza;

j) Incrementare la consapevolezza circa la responsabilità che hanno i mezzi di comunicazione di massa di promuovere immagini non stereotipate di donne e di uomini, così come di eliminare i modelli che generano violenza, c incoraggiare quanti sono responsabili per il contenuto dei mezzi di comunicazione di massa a stabilire linee di condotta c codici di comportamento; incrementare inoltre la consapevolezza del ruolo importante che i mezzi di comunicazione di massa svolgono nell'informare cd educare il pubblico circa le cause e le conseguenze della violenza contro le donne e nello stimolare il dibattito pubblico su questo tema.

126. Da Governi, datori di lavoro, associazioni sindacali, organizzazioni di base e giovanili e organizzazioni non governative, secondo le circostanze:

a) Sviluppare programmi e procedure per eliminare le molestie sessuali e altre forme di violenza contro le donne in tutte le istituzioni scolastiche, luoghi di lavoro e altrove;

b) Sviluppare programmi e procedure per educare e stimolare la consapevolezza che gli atti di violenza contro le donne costituiscono reato e una violazione dei diritti fondamentali delle donne;

c) Sviluppare programmi di assistenza psicologica, di terapia e di sostegno per le bambine, le adolescenti e le giovani donne che sono state o sono vittime di violenze da parte dei loro prossimi, in particolare per quelle che vivono nella casa o nelle istituzioni dove tali abusi si verificano;

d) Adottare misure speciali per eliminare la violenza contro le donne, particolarmente quelle in situazioni di vulnerabilità, come le donne giovani, le rifugiate, le profughe anche all'interno del proprio Paese, le donne disabili e le donne emigranti inclusa la applicazione delle leggi vigenti e la approvazione, ove opportuno, di nuove leggi a favore delle donne lavoratrici emigranti sia nei Paesi di origine sia in quelli di accoglienza.

127. Dal Segretario generale delle Nazioni Unite:

- Fornire al Relatore speciale della Commissione dei diritti umani sulla violenza contro le donne, tutta l'assistenza necessaria, in particolare il personale e le risorse di cui ha bisogno per svolgere tutte le funzioni del suo mandato, specialmente nel condurre e seguire lo sviluppo delle missioni intraprese da solo o con altri relatori speciali e gruppi di lavoro, e assistenza adeguata per le periodiche consultazioni con il Comitato per la eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e tutti gli organi creati in virtù di strumenti internazionali.

128. Da Governi, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative:

- Incoraggiare la diffusione e l'applicazione delle Direttive UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) sulle donne rifugiate e quelle sulla prevenzione della violenza sessuale nei confronti dei rifugiati e sui mezzi per farvi fronte.

... OMISSIS ...